

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteili@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv. to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv. to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

Circolare n. 7/2018 del 21/12/2018

Dichiarazioni di intento – adempimenti a carico del fornitore

Nel mese di dicembre iniziano generalmente ad essere comunicate le dichiarazioni di intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in regime di non imponibilità Iva nei limiti del *plafond* disponibile.

A carico del fornitore dell'esportatore abituale sussiste l'onere di verificare la dichiarazione d'intento ricevuta dal proprio cliente prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972.

La verifica della ricevuta di presentazione deve essere effettuata inserendo il protocollo d'invio nell'apposita funzione "*Verifica ricevuta dichiarazione di intento*" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567),
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (Es. 000001).

Il fornitore deve quindi numerare la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in apposito registro, non soggetto a vidimazione o bollatura.

La numerazione delle dichiarazioni d'intento deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente, come da risoluzione n. 355803/E/1985: le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ... rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza applicazione dell'IVA deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;
- la natura dell'operazione N3;
- il riferimento normativo dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;
- l'indicazione "Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)" e l'importo.

Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'imposta di bollo da 2 euro. Con l'introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file

riservato alle aziende clienti

strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato "DatiBollo", gli elementi da valorizzare ai fini dell'assolvimento dell'imposta:

- "BolloVirtuale" che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17.06.2014 e
- "ImportoBollo" che indica l'ammontare dell'imposta, il cui pagamento avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio utilizzando la delega di versamento F24 con codice tributo 2501, istituito con la risoluzione AdE 106/E/2014.

Profili sanzionatori

L'omessa numerazione e annotazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983.

La mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro (articolo 8 D.Lgs. 471/1997).

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).

Infine, nei confronti del fornitore che emette fattura in regime di non imponibilità oltre il limite del plafond comunicato dal cliente nella lettera di intento, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non addebitata, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell'Iva periodica (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997).

Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)